



ALLEGATO A)

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D. LGS 81/2008 e s.m.i.

Schema di convenzione

Art. 1 Definizione dei contraenti

Ai fini della lettura del presente documento si specifica che contraenti sono la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Calabria nonchè autonomamente l’Azienda Speciale Informa della Camera di Commercio di Reggio Calabria e l’Azienda Speciale SSEA della Camera di Commercio di Reggio Calabria e l’incaricato MEDICO COMPETENTE .

Art. 2 Norme regolatrici

I rapporti contrattuali vengono regolati dal D.P.R. 254/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni della presente Convenzione, dal Codice Civile per quanto non previsto dagli atti sopra indicati e da tutte le disposizioni in materia sanitaria e di riservatezza.

Art. 3 Oggetto e durata dell’incarico

L’incarico, avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ed ha per oggetto l’espletamento delle funzioni di Medico Competente, comprendente tutte le prestazioni previste dagli art.25 e 41 del D.lgs 81/2008, come specificate negli artt. 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 4 Prestazioni previste dalla normativa vigente e modalità di effettuazione delle stesse.

L’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività connesse alla sorveglianza sanitaria ed in particolare:

- a) collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Sorveglianza sanitaria che comprende:
 - la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla base di un piano sanitario da redigersi annualmente con indicazione del mese, concordato con il datore di lavoro, in cui si effettueranno le visite;



- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali od alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente normativa;
 - la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno congiuntamente al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- l) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;



m) comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs 81/2008 al Ministero della salute, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

L'attività di Medico Competente deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs 81/2008.

Si precisa che attualmente i dipendenti degli Organismi di cui all'art.1 del presente schema di convenzione sono i seguenti:

- a) n. 48 (di cui n.1 ispettore metrico) per la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Calabria;
- b)n. 3 per l'Azienda Speciale Informa della Camera di Commercio di Reggio Calabria;
- c) n.5 per l'Azienda Speciale SSEA della Camera di Commercio di Reggio Calabria;

L'eventuale aumento o diminuzione del numero dei dipendenti non comporta alcun adeguamento del compenso risultante dalla presente gara, nel limite di scostamenti ricompresi nel 20% del totale dei dipendenti in servizio complessivamente nei predetti enti; oltre tale valore il compenso viene rideterminato in proporzione;

Le prestazioni saranno effettuate presso apposito locale della sede camerale di Reggio Calabria, messo a disposizione dalla Camera di Commercio al professionista interessato alla nomina, nonché nelle rispettive sedi delle Aziende Speciali.

Art. 5 Precisazioni: ulteriori prestazioni comprese nell'incarico e prestazioni escluse

Rientrano nelle prestazioni direttamente a carico del medico competente eventuali accertamenti oculistici, audiometrici e spirometrici.

Sono esclusi eventuali ulteriori esami specialistici (es. radiografie ed esami ematici di laboratorio), per i quali ci si avvale di specialisti scelti dal datore di lavoro.

Art. 6 Collaborazione con altri specialisti

Nei casi in cui le visite debbano essere eseguite da altri specialisti in quanto l'oggetto delle analisi risulta essere troppo specifico, il medico competente si avvarrà, come indicato nell'articolo precedente, di specialisti scelti dal Datore di lavoro.

Art. 7 Corrispettivo previsto

Il corrispettivo complessivo per l'incarico di medico competente, posto a base di gara è di €. 15789,00 (quindicimila789/00), oltre agli oneri di legge, per il triennio, (€ 5.263,00 cinquemiladuecentosessantatré/ 00 all'anno). Il corrispettivo complessivo, quale risultante dal ribasso, verrà sostenuto in quota parte da ogni Ente che sottoscriverà il presente schema di convenzione ed in relazione al numero di dipendenti indicati al precedente art.4 .

Art. 8 Pagamento del corrispettivo



Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'incarico di medico competente, quale risultante dal ribasso, sarà effettuato annualmente, dietro presentazione di regolare fattura e di analitica relazione relativamente le prestazioni effettuate.

Art. 9 Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna :

- 1) a convocare con apposita nota avente il valore di ordine di servizio il personale per le visite mediche nei giorni ed ore indicati dallo stesso medico competente, presso il locale individuato secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4);
- 2) a formalizzare gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, una volta individuati, a seguito della valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti;
- 3) a mettere a disposizione all'occorrenza apposita stanza arredata di scrivania e sedie, oltre ad un idoneo armadio provvisto di serratura, le cui chiavi saranno custodite dall'incaricato al trattamento dei dati, per il deposito cartaceo delle cartelle sanitarie .

Art. 10 Oneri, garanzie e fidejussione

Nell'espletamento di quanto previsto nelle prestazioni il medico competente dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00). L'originale della predetta polizza va prodotto all'atto della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione e l'applicazione dell'art. 11.

Ai fini di quanto stabilito dal successivo art. 11, all'atto della sottoscrizione del contratto di incarico, il professionista deve produrre una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% del compenso risultante dalla offerta economica oggetto dell'aggiudicazione. Tale fideiussione va prodotta all'atto della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione e l'applicazione dell'art. 11, la fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e deve essere operativa sin dal medesimo giorno della sottoscrizione del contratto di incarico da parte del professionista.

Il medico competente è soggetto alle contravvenzioni di cui all'art. 92 del D. Lgs 81/2008.

Art. 11 Risoluzione del contratto per inadempimento del medico competente

Qualora il medico competente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, questa Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione allo stesso medico a mezzo pec, incamerando la fideiussione di cui all'art. 10, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 12 Trattamento dei dati personali



**Camera di Commercio
Reggio Calabria**

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali dell'Amministrazione e/o dei suoi collaboratori e dipendenti dalla stessa forniti in vista della formalizzazione del presente contratto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di legge, gestione del protocollo, tenuta registri e scritture contabili, elenchi e indirizzari, compilazione di anagrafiche, tenuta della contabilità clienti e/o fornitori.

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia manualmente sia mediante l'uso di sistemi automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

Art. 13 Foro competente

Tutte le controversie o vertenze connesse con l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, saranno oggetto di un preliminare tentativo di mediazione presso l'Organismo di una delle Camere di Commercio calabresi scelta di comune accordo. In mancanza di accordo, o in caso di contenzioso l'autorità giudiziaria competente è il Foro di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, li _____

Il Segretario generale/Il Direttore

Il Professionista
